



Circolare Bilancio e Revisione marzo 2014

Bilancio d'esercizio

Assemblea di approvazione del bilancio - Rinvio dei termini - Presupposti - Ipotesi

Ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., il progetto di bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nello statuto, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando: la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società. Gli amministratori in entrambi i casi devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione o, se il bilancio è redatto in forma abbreviata, in nota integrativa.

articoli 2364, 2478 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79)

Massima Consiglio Notarile di Milano 9.12.2003 n. 15

Trib. Isernia 19.4.2006 n. 247

Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2014 - "Rinvio del bilancio a 180 giorni da motivare" - Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2013 - "Per l'approvazione del bilancio, termini eccezionalmente differibili" - Bana

Criteri di valutazione - Svalutazione dei crediti - Modifiche alla disciplina fiscale delle perdite su crediti

Le diverse modifiche apportate alla disciplina fiscale delle perdite su crediti devono essere considerate anche nella redazione del bilancio. Dal punto di vista civilistico, il fondo svalutazione crediti è unitario. Dal punto di vista fiscale, la svalutazione dei maxi-crediti è deducibile in via forfettaria limitatamente allo 0,5% (art. 106 del TUIR), mentre la svalutazione dei mini-crediti è interamente deducibile (art. 101 co. 5 del TUIR).

art. 101 e art. 106 DPR 22.12.1986 n. 917 (S.O. n. 1 G.U. 31.12.1986 n. 302)

Documento OIC n. 15

Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2014 - "Fondo svalutazione crediti con complicazioni contabili" - Bava - Devalle

Immobilizzazioni Materiali - Soggetti non IAS - Leasing - Modalità di rilevazione

Con riferimento alle operazioni di locazione finanziaria i principi contabili nazionali privilegiano il criterio di contabilizzazione patrimoniale, mentre il metodo di contabilizzazione finanziario è espressamente previsto soltanto per le imprese che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS.

art. 2423 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79)

Bozza Documento OIC 12.11.2013 n. 17

C.T. Prov. Reggio Emilia 12.6.2012 n. 231/1/12 ; C.T. Prov. Modena 12.1.2011 n. 5/2/11 ; Cass. 26.5.2003 n. 8292

Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2014 - "Metodo finanziario dubbio per i leasing dei soggetti non IAS" - Latorraca



Principi di redazione - Continuazione dell'attività - Modalità di verifica

Ai fini della redazione del bilancio, gli amministratori devono verificare la sussistenza del presupposto della continuazione dell'attività. In presenza di grave squilibrio finanziario, è necessario redigere un piano industriale o, almeno, il budget dell'esercizio successivo.

art. 2423 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79)

Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2014 - "Redazione del budget dell'esercizio successivo per il "going concern"" - Bava - Devalle

Rimanenze e attività finanziarie dell'attivo circolante - Disciplina contabile ed effetti fiscali

Con particolare riferimento alle rimanenze di magazzino, nella predisposizione del bilancio occorre prestare attenzione in particolare a oneri finanziari capitalizzabili, contributi in conto esercizio, svalutazione.

art.icoli 92, 93 DPR 22.12.1986 n. 917 (S.O. n. 1 G.U. 31.12.1986 n. 302)

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79)

Documento OIC n. 13; Documento OIC n. 23

Il Sole - 24 Ore del 24.3.2014, p. 22 - "Magazzino, tre ostacoli in bilancio" - "Doppio criterio sui lavori in corso" - Gavelli - Roscini Vitali

Stato patrimoniale Passivo - Fondi per rischi e oneri: Passività potenziali di tipo fiscale - Criteri di stanziamento in bilancio

L'art. 2424 c.c. prevede che alla voce B.2) del passivo dello Stato patrimoniale siano istituite poste contabili relative a fondi rischi e oneri per imposte, anche differite. Il riflesso in bilancio sarà diverso a seconda che l'eventuale soccombenza sia evento probabile o possibile. A fronte di passività potenziale probabile, l'amministratore dovrà stanziare un accantonamento specifico che rappresenti la miglior stima della stessa. Se la passività è possibile, l'onere dell'amministratore è soprattutto di tipo informativo.

art. 2424 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79)

Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2014 - "La stima del rischio fiscale in chiusura di bilancio richiede conoscenze specifiche" - Bozza

Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante - Deroga ex DL 185/2008 - Mancata proroga per l'esercizio 2013

Non è stata prorogata la possibilità di ricorrere alla deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli e delle partecipazioni iscritti nell'attivo circolante per il bilancio relativo all'esercizio 2013, introdotta dall'art. 15 co. 13 del DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2) in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

art. 15 DL 29.11.2008 n. 185 (S.O. n. 263/L G.U. 29.11.2008 n. 280)

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79)

Scheda n. 615.11 in Agg. 2/2014 - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 18.3.2014 - "Titoli del circolante da svalutare nel bilancio 2013" - Latorraca



Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante - Deroga ex DL 185/2008 - Mancata proroga per l'esercizio 2013

La valutazione dei titoli e delle partecipazioni dell'attivo circolante nel bilancio 2013, da parte delle imprese che hanno usufruito del regime derogatorio del DL 185/2008, evitando di rilevare in bilancio le perdite di valore subite dai titoli, fa sorgere problematiche, che attengono all'individuazione del valore di iscrizione in bilancio. Ci sono due alternative: iscrivere la perdita latente non rilevata nel bilancio 2012 quale onere straordinario; rilevare soltanto la variazione netta di valore nella voce D.19 o nella voce D.18, fornendo il dettaglio all'interno della Nota integrativa.

art. 15 DL 29.11.2008 n. 185 (S.O. n. 263/L.G.U. 29.11.2008 n. 280)

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79)

Scheda n. 615.11 in Agg. 2/2014 - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2014 - "La svalutazione dei titoli del circolante è onere straordinario" - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 18.3.2014 - "Titoli del circolante da svalutare nel bilancio 2013" - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2014 - "Per i titoli del circolante, rebus valutazione" - Latorraca

Principi contabili nazionali

Principi contabili internazionali - Presentazione del bilancio (IAS 1)

Lo IASB ha pubblicato in consultazione un Exposure draft contenente alcune proposte di modifica allo IAS 1 (Presentazione del bilancio). I commenti relativi al draft potranno essere inviati fino al 23.7.2014 attraverso l'apposito form disponibile sul sito Internet www.ifrs.org.

Principi contabili revisionati - Tempistica per la pubblicazione definitiva

La pubblicazione definitiva dei principi contabili nazionali aggiornati da parte dell'OIC, la cui applicazione riguarderà i bilanci relativi all'esercizio 2014, è prevista per i prossimi mesi. Alcune disposizioni contenute nelle bozze in consultazione sono già utilizzabili in quanto non costituiscono novità, ma chiariscono quelle presenti nei principi attualmente vigenti.

Bozza Documento OIC 12.2.2013 n. 24; Bozza documento OIC 23.12.2011 n. 16

Il Sole - 24 Ore del 6.3.2014, p. 22 - "Spese pluriennali sotto controllo" - Roscini Vitali

Il Sole - 24 Ore del 6.3.2014, p. 22 - "Accantonamenti classificati per natura" - Roscini Vitali

Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2014 - "Nuovi OIC non vincolanti nel bilancio 2013" - Latorraca

Revisione legale

Correzione degli errori in bilancio - Ruolo del revisore

Il revisore deve valutare gli aspetti civilistici e fiscali relativi alla correzione degli errori in bilancio. Sotto il profilo civilistico, dovrà ottenere elementi probativi appropriati per formarsi un giudizio circa il corretto trattamento contabile della rilevazione della correzione di errori che sono oggetto di registrazione nell'ambito dell'esercizio corrente, ma riguardano esercizi precedenti.

Il revisore deve entrare nel merito anche del trattamento fiscale della correzione degli errori:



nei casi di annualità emendabili, il revisore dovrà verificare la dichiarazione integrativa che ingloba la correzione dell'errore; nei casi di annualità non emendabili dovrà esaminare tutti i prospetti di liquidazione "interni" delle diverse dichiarazioni, che vanno da quella relativa all'esercizio nel quale si è commesso l'errore a quella relativa alla prima annualità emendabile che recepisce le risultanze delle precedenti liquidazioni.

L. 24.12.2007 n. 244 (S.O. n. 285 G.U. 28.12.2007 n. 300)

art. 9 DLgs. 18.12.1997 n. 471 (S.O. n. 4 G.U. 8.1.1998 n. 5)

Circolare Agenzia Entrate 24.9.2013 n. 31; Risoluzione Agenzia Entrate 8.6.2011 n. 62

Documento OIC n. 29

Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2014 - "Revisore "responsabile" della correzione di errori in bilancio" - Bozza

Durata dell'incarico di revisione negli enti di interesse pubblico - Modalità di calcolo

Con comunicazione n. 0023665 del 27.3.2014 la CONSOB ha fornito chiarimenti in merito alla durata degli incarichi di revisione sui bilanci di enti di interesse pubblico. Per tali soggetti, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi, per le società di revisione e sette esercizi, per i revisori persone fisiche. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. La norma fa generico riferimento al "precedente incarico" svolto dalla medesima società di revisione sullo stesso soggetto, senza specificare se debba trattarsi di incarico ai sensi di tale previsione normativa. Secondo l'autorità di vigilanza, assume rilevanza qualunque incarico legale svolto in precedenza.

articoli 13, 17 DLgs. 27.1.2010 n. 39 (S.O. n. 58/L G.U. 23.3.2010 n. 68)

Comunicazione CONSOB 27.3.2014 n. 23665

Il Quotidiano del Commercialista del 28.3.2014 - "Per gli enti di interesse pubblico durata degli incarichi di revisione tassativa" - De Rosa

Lettera di attestazione - Contenuto e modalità di ottenimento

Il principio di revisione internazionale n. 580 prevede che il revisore, prima dell'emissione della propria relazione, richieda alla Direzione del cliente di fornire un'attestazione scritta sul fatto che ha adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio; ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti; tutte le operazioni sono state registrate e riflesse nel bilancio. Il rifiuto da parte della Direzione di rilasciare un'attestazione costituisce limitazione al procedimento di revisione: il revisore deve formulare un giudizio con rilievi o dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio.

Principio di revisione internazionale ISA n. 580

Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2014 - "Prima di emettere la relazione, il revisore deve ottenere la lettera di attestazione" - De Rosa

Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2014 - "Valutazione degli errori alla base del giudizio del revisore" - De Rosa



Relazione di revisione

Il revisore, in prossimità della scadenza dei termini per il deposito della propria relazione, deve ripercorrere le fasi salienti del lavoro svolto per appurare se sono state acquisite tutte le informazioni necessarie a supportare le conclusioni da riflettere nel giudizio professionale sul bilancio. Nei casi in cui il revisore ritenga che il bilancio contenga errori significativi o non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il giudizio, viene emessa una relazione con modifica, ossia un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, o viene espressa l'impossibilità di esprimere un giudizio.

art. 14 DLgs. 27.1.2010 n. 39 (S.O. n. 58/L G.U. 23.3.2010 n. 68)

Documento Assirevi febbraio 2013 n. 176; Principio di revisione internazionale ISA n. 705 e ISA 230

Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2014 - "Le modifiche alla relazione di revisione vanno adeguatamente motivate" - De Rosa

Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2014 - "Valutazione degli errori alla base del giudizio del revisore" - De Rosa

Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2014 - "Prima di emettere la relazione, il revisore deve ottenere la lettera di attestazione" - De Rosa

Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2014 - "Conclusioni del revisore da formalizzare nelle carte di lavoro" - De Rosa

Revisione dei conti negli enti locali

Affidamento dell'incarico di revisione a un professionista unico - Novità del Ddl. Enti locali

Il Ddl. Enti locali approvato dal Senato il 26.3.2014, tornato ora all'esame della Camera, prevede la possibilità di affidare ad un professionista unico, anziché a un collegio di tre membri, il controllo dei conti nelle Unioni di Comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti.

art. 234 DLgs. 18.8.2000 n. 267 (S.O. n. 162 G.U. 28.9.2000 n. 227)

Il Sole - 24 Ore del 28.3.2014, p. 42 - "Revisori degli enti locali: pronto un nuovo taglio" - Trovati

Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni

Il DL 174/2012, ha introdotto in capo ai revisori l'obbligo di esprimere un parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni. Per l'interpretazione prevalente i revisori sono tenuti ad esprimere il proprio parere su proposte di transazione solo nei casi residuali che dovessero coinvolgere l'organo consiliare dell'ente. Il revisore deve inoltre porre in essere verifiche, in materia di transazioni, sul profilo elusivo della stessa.

DL 10.10.2012 n. 174 (G.U. 10.10.2012 n. 237)

art. 239 DLgs. 18.8.2000 n. 267 (S.O. n. 162 G.U. 28.9.2000 n. 227)

Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2014 - "Il parere dei revisori degli enti locali sulle transazioni non è a "tutto campo" - Bozza